



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

### ISTITUTO COMPRENSIVO FARA D'ADDA

PIAZZALE JACQUES MARITAIN, 3 - 24045 FARA GERA D'ADDA (BG)

[www.icfara.gov.it](http://www.icfara.gov.it) - [bgic846006@istruzione.it](mailto:bgic846006@istruzione.it) - [bgic846006@pec.istruzione.it](mailto:bgic846006@pec.istruzione.it)

Tel. **0363 688710** - Fax. **0363 395980**

Codice Fiscale: 93024340163 - Codice Meccanografico: BGIC846006



Al Docente responsabile

**Prof.ssa Pesenti Roberta**

Ai Docenti responsabili Sicurezza

**Prof.ssa Gambirasio Emanuela  
Maria**

**Ai Collaboratori Scolastici**

Ai rappresentanti dei genitori

**Scuola Secondaria di Fara Gera**

Oggetto: **Vigilanza alunni minori**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** l' art. 2043 del Codice Civile: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"
- VISTO** l'art. 2047 del Codice Civile: "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere [minore, ndr], il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" ;
- VISTO** l'art. 2048 (stralcio) del Codice Civile: "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" ;

- VISTO** l'art. 61 della legge 11/07/1980, n° 312: "La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposto alla vigilanza. Salva rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi".
- VISTO** l'art. 29 comma 5 del CCnl 29.11.2007 "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi";
- VISTO** l'art. 47, comma 1, lettera A del CCNL 29.11.2007 (Tabella A) che prevede obblighi di vigilanza anche del personale A.T.A. e obblighi organizzativi di controllo e di custodia del Dirigente Scolastico;
- VISTO** art. 25 D.Lgs n°165/2001 che non prevede per il Dirigente Scolastico compiti di vigilanza diretti sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione, di controllo sull'attività degli operatori scolastici.
- CONSIDERATA** La normativa vigente in materia di sicurezza che attribuisce al Dirigente Scolastico i compiti connessi alla valutazione dei rischi;
- VISTI** gli art.19,20,21,22 , Capo II del Regolamento d'Istituto - Scuola Primaria Relativi ai compiti di vigilanza del personale scolastico: "I docenti, oltre a svolgere i compiti di vigilanza durante l'orario di insegnamento, sono tenuti ad accogliere gli alunni secondo le specifiche modalità definite in ciascun plesso e ad accompagnarli al cancello della scuola a fine lezione" (art.19 Regolamento d'Istituto);
- VALUTATA** L'importanza di favorire il processo di crescita autonoma dell'alunno/a;
- VISTO** l'art. 19 bis del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017,n 172 che prevede:
1. *I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto,*

*nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.*

2. *L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche);*

#### **VISTA**

la delibera del consiglio di istituto n. 91 del 02 Maggio 2018 - rettifica disposizioni vigilanza sugli alunni (solo informazione) a.s. 2017/2018.

#### **DISPONE**

Le seguenti procedure volte a garantire le migliori condizioni di sicurezza possibile nella Scuola Secondaria di Fara Gera D'Adda durante l'afflusso e il deflusso degli alunni in ingresso e in uscita:

- gli alunni iscritti alla Scuola Secondaria di Fara Gera D'Adda, essendo minori, possono essere autorizzati dai propri genitori all'uscita autonoma compilando apposito modulo, nonostante l'Istituto Comprensivo sconsigli ai genitori o agli esercenti la tutela genitoriale ciò per ragioni di sicurezza e perché in attesa di chiarimenti applicativi alla L. 172/2017.
- i minori possono altresì essere ritirati dai genitori o da delegati; in questo caso i genitori impossibilitati al ritiro del proprio/a figli/a compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo allegato;
- in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro del figlio/a. Il docente o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità;
- per uscite durante le ore di lezione non è possibile richiedere l'uscita autonoma del figlio/a;
- i docenti sono autorizzati a permettere agli alunni, alla fine delle lezioni, l'uscita autonoma dall'edificio scolastico, solo se in possesso di richiesta dei genitori;
- il coordinatore di classe fornisce ai genitori e ritira gli appositi moduli;
- i docenti, in caso di mancato ritiro, dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma, cercano di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza del docente che, se impossibilitato a

permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato entro 30 minuti, il personale in servizio deve contattare l'Ufficio di Polizia Municipale e/o ai Servizi Sociali Territoriali ai quali si chiede di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatta la Stazione locale dei Carabinieri dando comunicazione della situazione affinché provvedano a prendersi in carico il minore abbandonato;

- i docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma attivano la procedura sopra descritta e convocano i genitori per un colloquio esplicativo;

A seconda dei casi, i Docenti:

1. lasciano uscire autonomamente gli alunni oppure affidano gli alunni ai genitori o a persone delegate al ritiro, dopo averne accertato l'identità;
  2. autorizzano gli alunni a raggiungere il deposito delle biciclette, quando la classe ha oltrepassato la siepe, per controllare, coadiuvati dai collaboratori scolastici, l'uscita dal passo carraio;
  3. controllano che gli alunni, che usufruiscono del servizio di autobus, si dirigano verso il mezzo (che è posteggiato fuori dal cortile della scuola in apposito spazio predisposto dal comune);
  4. rendono celeri e sicure le operazioni di uscita degli alunni dal cortile, in modo da liberare la pertinenza della scuola in circa 5 minuti;
- **i docenti dalle 13:55 alle 14:00** affidano gli alunni che usufruiscono del servizio mensa ad un collega designato per ogni piano che accompagna gli alunni in mensa; durante il tempo intermensa i docenti accompagnano in classe i ragazzi iscritti alla mensa, che si trovano in cortile, prima delle 13:55, ovvero prima dell'apertura dei cancelli che consente l'ingresso agli alunni frequentanti le lezioni pomeridiane;
  - i collaboratori scolastici coadiuvano il docente nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni secondo le seguenti disposizioni:
    - un primo collaboratore scolastico garantisce la presenza al cancello relativo al passo carraio all'entrata e all'uscita degli alunni;
    - un secondo collaboratore scolastico si posiziona alla porta d'entrata e impedisce che gli alunni raggiungano autonomamente il deposito delle biciclette;
    - l'ingresso degli alunni è previsto dalle ore 7:55 alle ore 8:00 e dalle 13:55 alle 14:00. Al 1° suono della campanella (ore 7:55 e ore 13:55) un collaboratore scolastico apre il cancello d'ingresso e quello relativo al passo carraio e invita gli alunni ad entrare velocemente; al 2° suono della campanella i collaboratori scolastici provvedono alla chiusura dei cancelli. Gli alunni ritardatari vengono accompagnati dal collaboratore scolastico in classe.

L'uscita degli alunni è prevista alle ore 13:00, alle ore 14:00 e alle ore 16:00.

Al suono della campanella, un collaboratore scolastico apre il cancello pedonale, da cui usciranno gli alunni con permesso di uscita autonoma; un altro collaboratore scolastico si colloca al cancello del passo carraio e controlla che gli alunni in possesso di bicicletta escano velocemente dal piazzale pertinente l'edificio scolastico; entro 15 minuti tutti gli alunni devono essere usciti dall'edificio scolastico e i collaboratori scolastici provvedono alla chiusura del cancello.

Nel caso in cui sia presente un solo collaboratore scolastico:

- i cancelli per l'entrata degli alunni vanno aperti al suono della prima campanella
- per l'uscita vengono aperti 5 minuti prima del suono della campanella.

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**DISPONE** altresì le seguenti **PROCEDURE** di controllo

- Visite alle scuole e verifica dell'applicazione delle presenti disposizioni;
- Richiesta elenchi alunni con delega di ritiro e accompagnamento predisposti dai coordinatori di classe;
- Richiesta relazione scritta annuale al referente della sicurezza sull'applicazione delle procedure prescritte.
- Richiesta elenchi alunni con autorizzazione all'uscita autonoma
  - Si impegna altresì ad organizzare nelle classi della scuola secondaria di primo grado iniziative di tutela e di prevenzione inerenti all'educazione stradale.

**Le presenti disposizioni hanno carattere prescrittivo e inderogabile.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*Daniela Grazioli*